



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0185/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0171/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Serena Callipari - Componente
Paolo Clarizia - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 aprile 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23198/403pf 24-25/GC/PM/mg del 27 marzo 2025, depositato il 28 marzo 2025, nei confronti del sig. Mario Loffredo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 23198/403pf 24-25/GC/PM/mg del 27 marzo 2025, depositato il 28 marzo 2025, nei confronti del sig. Mario Loffredo, *"all'epoca dei fatti Presidente della Sezione AIA di Potenza: 1. violazione dell'art. 23 lett. h), e dell'art. 42, commi 1, 2, e 3 lett. a) del Regolamento AIA e degli artt. 6 e 6.1, commi 1 e 3 del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per aver inserito sulla piattaforma AIA le dimissioni a lui presentate dal sig. Federico Specchio in data 26.08.2024, soltanto in data 6.11.2024, ben oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 23 lett. h) del Regolamento AIA, e per aver modificato la data del 26.08.2024, apposta dallo Specchio in calce al proprio modulo di dimissioni, in quella del 26.10.2024, in modo tale da renderla coerente con la trasmissione tardiva al sistema AIA effettuata in data 6.11.2024."*

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Mario Loffredo hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Paolo Lorusso in rappresentanza del deferito, presente anche personalmente, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Mario Loffredo la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2025.

IL RELATORE
Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 8 aprile 2025.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai